

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4233/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di acqueviti di prugne «Slijvovica» e di tabacco del tipo «Prilep», originari della Jugoslavia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Jugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87<sup>(3)</sup>;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che è necessario garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione senza discontinuità delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, completato dal relativo protocollo aggiuntivo che stabilisce un nuovo regime commerciale<sup>(2)</sup> prevede, agli articoli 21 e 23, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

considerando che per il periodo di applicazione del presente regolamento sembra necessario mantenere una ripartizione dei contingenti in questione tra gli Stati membri, dato che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare entro il 1° gennaio 1989 le condizioni necessarie sul piano amministrativo e tecnico per una gestione comunitaria dei contingenti per questi prodotti originari della Jugoslavia; che sembra tuttavia opportuno prevedere un nuovo aumento della riserva comunitaria;

— 5 420 ettolitri di acqueviti di prugne commercializzate con il nome di Slijvovica, di cui al codice NC ex 2208 90 33, con un dazio doganale di 0,3 ECU per % vol e per hl + 3 ECU l'hl e

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingenziale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

— 1 500 tonnellate di tabacco Prilep, di cui ai codici NC ex 2401 10 60 e 2401 20 60, specificato in un accordo sotto forma di scambio di lettere dell'11 luglio 1980, con un dazio doganale del 7% e con una riscossione minima di 13 ECU/100 kg di peso netto ed una riscossione massima di 45 ECU/100 kg di peso netto,

originari della Jugoslavia; che tali prodotti devono essere accompagnati da un certificato d'autenticità; che è pertanto opportuno aprire questi contingenti tariffari per l'anno 1989;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata in modo proporzionale al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da un lato, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Jugoslavia nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, sulla base delle prospettive economiche per i periodi contingenziali considerati;

considerando che nei limiti di questi contingenti tariffari i dazi doganali vengono gradualmente soppressi durante i medesimi periodi e con gli stessi ritmi previsti agli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che nei limiti di tali contingenti tariffari il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 27 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato l'andamento seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.